

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
183/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 107/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 107/2017/E/EEL (di seguito: 107/2017/E/EEL);

- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 107/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 6 aprile 2017 (prot. Autorità 13845 del 7 aprile 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 14 novembre 2017 (prot. Autorità 37071), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. la significativa concentrazione della clientela nella zona Nord dove gli effetti di compensazione statistica hanno consentito di contenere gli errori di programmazione al di sotto della soglia di riferimento; viceversa, nelle zone che costituiscono la macro-zona Sud, le ridotte dimensioni dei volumi prelevati - addirittura marginali in alcune zone - nonché le caratteristiche di irregolarità dei prelievi della clientela industriale e/o stagionale avrebbero reso particolarmente difficoltosa l'attività di programmazione; l'utilizzo di un indicatore espresso in termini percentuali avrebbe inoltre amplificato l'entità degli sbilanciamenti registrati in queste zone;
 - ii. l'assenza di un intento speculativo nell'attività di programmazione risulterebbe anche dagli sbilanciamenti di segno positivo registrati in quasi tutte le ore del periodo gennaio-luglio 2016 nella zona Sud con

conseguente penalizzazione economica subita dalla Società nelle ore in cui il sistema presentava uno sbilanciamento complessivo di segno concorde;

- iii. l'assenza di dati di misura a livello orario, essendo significativa la presenza di punti di prelievo connessi in bassa tensione e trattati per fascia, avrebbe contribuito a penalizzare l'attività di programmazione;
- la Società ha, infine, proposto di calcolare la soglia di riferimento sulla base del programma vincolante, come stabilito all'articolo 40.3 della deliberazione 111 e modificato dalla deliberazione 444/2016/R/EEL, e non sui prelievi effettivi nonché di considerare, nella quantificazione della misura prescrittiva, non solo gli extra-profitti conseguiti ma anche gli extra-costi sostenuti, al fine di ricondurre l'importo oggetto di restituzione a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di punti di dispacciamento associati a clienti industriali e/o stagionali con prelievi discontinui;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica, già utilizzata in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, anche alla curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla Società, personalizzando in tal modo la soglia di riferimento di cui all'Allegato B alla deliberazione 107/2017/E/EEL;
- la soglia di riferimento standard, punto di partenza per le determinazioni di cui all'Allegato B al presente provvedimento, è stata calcolata sulla base delle performance di programmazione di utenti del dispacciamento con portafogli di dimensioni contenute, quali, appunto quello detenuto dalla Società in zone di mercato diverse dalla zona Nord; in tale contesto l'indicatore percentuale utilizzato dall'Autorità rappresenta una misura di equità fra tutti gli utenti del dispacciamento, consentendo di correlare l'errore di programmazione con la dimensione del portafoglio in termini di energia prelevata; basarsi su dati in valore assoluto avrebbe, invece, favorito utenti del dispacciamento a discapito di altri;
- la presenza, per la stragrande maggioranza, di punti di prelievo in bassa tensione privi di dati di misura oraria (e conseguentemente trattati per fasce) facilita, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, la programmazione da parte dell'utente del dispacciamento che, per questa specifica tipologia di punti, si vede attribuita in fase di *settlement* mensile, ai sensi del TIS, una quota del prelievo residuo di area, secondo una percentuale nota *ex-ante* per il tramite del coefficiente CRPU (coefficiente di ripartizione del prelievo dell'utente del dispacciamento) comunicato alla Società nel mese antecedente a quello di riferimento; un utente diligente è, pertanto, chiamato a stimare il prelievo

residuo di area (per il quale sono resi disponibili i dati storici, prima da parte di Terna e ora da parte dell'Acquirente Unico, sulla base della regolazione vigente) e non direttamente i prelievi dei singoli clienti finali per i quali, invero, si riscontrerebbero non poche difficoltà;

- l'utente del dispacciamento è tenuto alla programmazione diligente delle immissioni e dei prelievi: in tale contesto la sua performance dal punto di vista statistico deve essere valutata rapportando l'errore di previsione al dato effettivo, ossia per il tramite di tipo *Mean Average Percentage Error* e non per il tramite di errori riferiti al dato previsionale, come invece avanzato dalla Società; inoltre il riferimento alla deliberazione 444/2017/R/EEL come addotto dalla Società è fuori luogo: in tale provvedimento la banda di applicazione dei prezzi duali è riferita al programma vincolante onde evitare che detta banda continui a cambiare in ciascuna sessione SEM1 e SEM2 per effetto di rettifiche ai dati di misura; le valutazioni sulla diligenza sono, invece, effettuate a consuntivo, sulla base dei dati migliori al momento disponibili;
- il presente provvedimento trae origine dall'accertamento di una strategia di programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; la presenza di sbilanciamenti effettivi concordi con il segno dello sbilanciamento aggregato zonale (e l'associata penalizzazione dovuta all'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento come da regolazione allora vigente) ha rilievo solamente ai fini della quantificazione delle partite economiche di conguaglio, come dettagliato nella sezione C della deliberazione 107/2017/E/EEL;
- il criterio di calcolo delle partite di conguaglio sottese al presente provvedimento prescrittivo prevede già la compensazione fra profitti e perdite, secondo quanto richiesto dalla Società, su base zonale e su un orizzonte temporale mensile.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 107/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 107/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 107/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 107/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 107/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni